



STATUTO FEDERUNACOMA

INDICE

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 Vision e mission	1
Articolo 2 Attività istituzionali	2

TITOLO II – SOCI

Articolo 3 Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	3
Articolo 4 Rapporto associativo	4
Articolo 5 Diritti e doveri	5
Articolo 6 Sanzioni	6
Articolo 7 Contributo Associativo	6
Articolo 8 Associazioni di Settore	7

TITOLO III - GOVERNANCE

Articolo 9 Organi associativi	8
Articolo 10 Assemblea	8
Articolo 11 Consiglio generale	9
Articolo 12 Consiglio di Presidenza	11
Articolo 13 Presidente	12
Articolo 14 Commissione di designazione	13
Articolo 15 Organi di controllo	14

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Articolo 16 Sezioni merceologiche o Associazioni di Settore	15
---	----

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 17 Direttore Generale	15
Articolo 18 Fondo comune	16
Articolo 19 Bilancio preventivo e consuntivo	16
Articolo 20 Modificazioni statutarie e scioglimento	17
Articolo 21 Rinvio	17

NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE	17
--	----

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 – Vision e mission

La Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura - in forma abbreviata FEDERUNACOMA - con sede in Via Venafro, 5, 00159 Roma, è la Federazione delle imprese che operano nei settori industriali dei costruttori di macchine agricole, movimento terra, giardinaggio, impianti, componenti, fonti energetiche di origine agricola, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

FEDERUNACOMA è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

FEDERUNACOMA è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Su delibera del Consiglio Generale, la Federazione può aderire ad Organizzazioni ed Enti Nazionali, Comunitari ed Internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni ed uffici distaccati in altre località.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, FEDERUNACOMA è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno
5. favorire la promozione dei produttori del settore anche attraverso fiere, pubblicazioni, convegni, sia in Italia che all'estero
6. studiare tutti i problemi di carattere tecnico, economico, fiscale, doganale, ecc., concernenti l'industria del settore; dare attiva ed efficiente collaborazione agli Enti ed Istituti preposti ad emettere disposizioni al riguardo, prestando successivamente opera di consulenza per la loro applicazione da parte degli associati, con particolare riguardo alle piccole e medie aziende.

Articolo 2 – Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, FEDERUNACOMA persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico- economico, legale e tributario
2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni volte a favorire il colloquio e la collaborazione tra i soggetti che operano nella filiera
3. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore
4. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero
5. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema
6. promozione di una cultura aggregativa anche per quanto riguarda l'analisi di consolidamento del settore
7. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale
8. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale
9. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

Su delibera del Consiglio generale FEDERUNACOMA ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

FEDERUNACOMA non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II – SOCI

Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di FEDERUNACOMA, possono aderire a FEDERUNACOMA, in qualità di soci Effettivi, le Associazioni di rappresentanza già costituite delle imprese che svolgono attività nei settori rappresentati da FEDERUNACOMA e le imprese che svolgono attività nei settori rappresentati dalla Federazione. Queste Associazioni ed imprese dovranno adeguarsi alle norme previste per le Associazioni di settore di FederUnacoma dal presente Statuto e Regolamento attuativo.

Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale giuridico
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da FEDERUNACOMA, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Possono aderire in qualità di soci Aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio generale, Istituzioni, Enti, Aziende o persone non attive nella produzione specifica e il cui scopo sociale sia distinto dalla produzione stessa e commercializzazione di macchine agricole, per il movimento terra, per il giardinaggio e la componentistica che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di FEDERUNACOMA, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le associazioni e le imprese che hanno i requisiti per essere soci Effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Il Consiglio generale ha altresì la facoltà di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali domande di ammissione alla qualifica di "Soci Convenzionati" provenienti da società di diritto italiano, filiali di costruttori stranieri aventi unità di fabbricazione significative nel mondo ed aventi sul territorio italiano una struttura autonoma di distribuzione e di servizi generali. La stipula delle convenzioni ad hoc per l'adesione di tali specifiche realtà imprenditoriali disciplina il rapporto associativo secondo regole che vengono stabilite nell'accordo stesso.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di FEDERUNACOMA e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Articolo 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio generale.

Il Consiglio generale accoglie a maggioranza semplice dei presenti le domande di adesione.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata minima di un anno e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno tre mesi.

L'associato che abbia presentato le proprie dimissioni, non potrà presentare nuovamente domanda di adesione alla Federazione se non sia trascorso un periodo di almeno tre anni dalla suddetta data di presentazione delle dimissioni. Sono escluse le imprese che hanno avuto oggettive difficoltà economiche comprovate e che, una volta risolte, possono ripresentare domanda di adesione prima del termine indicato. Vengono invece rigettate le domande di adesione laddove ci siano ragioni strumentali, lontane dalla reale appartenenza associativa, che hanno determinato le dimissioni stesse.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo. 5 – Diritti e doveri

I soci Effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da FEDERUNACOMA e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci Effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

I soci Aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Restano quindi escluse per i Soci Aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte di FEDERUNACOMA.

Il diritto di elettorato passivo dei Soci Aggregati è limitato agli organi delle Associazioni in cui è articolata FEDERUNACOMA.

I Soci Convenzionati hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo negli organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto. I Soci Convenzionati sono altresì esclusi da tutte quelle attività dei Soci effettivi che promuovano i loro interessi specifici, quali progetti congiunti di ricerca e sviluppo, politiche commerciali ed economiche, di lobby, di anti-dumping.

Non possono essere Soci convenzionati le imprese italiane che hanno i requisiti per essere iscritte come soci Effettivi.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a FEDERUNACOMA ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da FEDERUNACOMA ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con la Federazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi
- e) fornire informazioni e notizie che venissero loro richieste ai fini del raggiungimento degli scopi sociali. Gli associati sono tenuti, in particolare, a fornire tutti i dati relativi alla loro produzione. Tutte le informazioni e notizie relative saranno tenute riservate e, in caso di necessità, utilizzate senza indicarne la loro fonte salvo autorizzazione della stessa.

Articolo. 6 – Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Articolo. 7 – Contributo Associativo

I soci di FEDERUNACOMA sono tenuti al versamento di una quota annuale di base che verrà deliberata dal Consiglio generale. La delibera sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Gli eventuali ulteriori contributi richiesti dalle Associazioni di Settore per lo svolgimento di specifiche iniziative e/o attività verranno rendicontate nel bilancio annuale di FEDERUNACOMA .

L'Assemblea Generale su proposta del Consiglio generale approva la delibera contributiva che fissa la misura dei contributi da destinare al finanziamento delle attività generali di FEDERUNACOMA.

Articolo. 8 – Associazioni di Settore

L'Assemblea Generale di FEDERUNACOMA istituisce, per la tutela di particolari esigenze ed interessi specifici le Associazioni di Settore, articolazioni della Federazione – aventi funzioni operative senza esercizio sociale e bilanci - per meglio focalizzare le esigenze specifiche dei vari settori merceologici.

Attualmente FederUnacoma si articola in 7 Associazioni che rappresentano i seguenti settori:

- 1) Associazione delle Macchine Trattrici (ASSOTRATTORI)
- 2) Associazione delle Macchine Agricole Operatrici Semoventi (ASSOMASE)
- 3) Associazione delle Macchine Agricole Operatrici (ASSOMAO)
- 4) Associazione delle Macchine per il Giardinaggio (COMAGARDEN)
- 5) Associazione dei Costruttori Componentisti (COMACOMP)
- 6) Sistemi e Tecnologie Digitali per Macchine e Produzioni Agricole (AGRIDIGITAL)
- 7) Associazione dei Produttori di Sistemi per l'Irrigazione (ASSOIDROTECH)

Inoltre, al fine di realizzare una migliore articolazione dei settori, alle attuali Associazioni si potranno aggiungere, ove l'Assemblea di FEDERUNACOMA ne ravvisi l'opportunità, altre associazioni, nonché organizzazioni già costituite che aderiscono come soci effettivi. Le associazioni hanno, ai fini dell'esistenza e della nuova costituzione, un numero minimo di 15 aziende aderenti.

Le associazioni non possono avere più del 38% della rappresentanza negli organi direttivi al fine di mantenere l'equilibrio con le altre articolazioni della Federazione. Le Associazioni più piccole avranno almeno un proprio componente rappresentato negli organi.

Le Associazioni di Settore perseguono il raggiungimento dei fini statutari di FEDERUNACOMA nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite. In ciascuna di esse si esprime, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle imprese che ne fanno parte.

Nell'attività delle Associazioni di Settore deve realizzarsi la più continua partecipazione degli associati alla vita organizzativa, con l'obiettivo di consentire la massima rispondenza dell'azione di FEDERUNACOMA agli interessi dei singoli comparti.

Tali Associazioni esplicano la loro attività a mezzo dei seguenti organi:

- 1) Assemblea
- 2) Consiglio
- 3) Presidente e Vice Presidente

Un candidato, in rappresentanza della propria azienda, non può candidarsi in più Associazioni di Settore ma deve scegliere quella di maggiore appartenenza in base alla produzione.

Una singola azienda non può avere più di due persone negli organi delle Associazioni e federativi. Uno stesso Gruppo aziendale, che detiene la titolarità di più marchi/aziende, non potrà avere più di due persone negli organi delle Associazioni e federativi.

Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme dei Regolamenti di ciascuna Associazione di Settore riportati all'interno del regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO III - GOVERNANCE

Articolo 9 – Organi associativi

Sono organi di FEDERUNACOMA:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

Le cariche sociali non sono remunerative, fatto salvo per i componenti del Collegio dei Revisori Contabili per i quali si applicano le tariffe professionali stabilite dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 10 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e convenzionati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno stesso dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il primo semestre per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo effettivamente versato ed utilizzando come unità di riferimento il contributo minimo stabilito dall'Assemblea e pertanto:

- al versamento del contributo minimo viene assegnato un voto;
- nello scaglione successivo, ricompreso dal contributo minimo sino ad un massimo di dieci volte il contributo minimo, viene assegnato un numero di voti pari al rapporto tra la quota versata nello scaglione ed il contributo minimo maggiorato del 20% o frazione pari alla metà;
- nell'ultimo scaglione, superiore a dieci volte il contributo minimo, viene assegnato un numero di voti pari al rapporto tra la quota versata nello scaglione ed il contributo minimo maggiorato del 40% o frazione pari alla metà.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, validità, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere, ogni biennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività
2. eleggere, ogni biennio pari i componenti elettivi del Consiglio generale
3. eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa
5. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo
6. modificare il presente statuto
7. deliberare lo scioglimento di FEDERUNACOMA e nominare uno o più liquidatori
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 11 – Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto da:

- 1) il Presidente, i Vice Presidenti (fino a 5); i Presidenti delle Associazioni di settore (solo se queste sono più di 5)
- 2) i seguenti componenti elettivi:
 - a) n. 7 rappresentanti trasversali a tutte le Associazioni di Settore eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel regolamento di attuazione del presente statuto;

- b) n. fino a 10 rappresentanti aggiuntivi espressi dalle articolazioni merceologiche interne (Associazioni di settore) in base al peso contributivo delle stesse
- 3) n. 2 componenti nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione (i due componenti non possono provenire dalla stessa Associazione di Settore)

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a tre bienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente nonché il relativo programma di attività
2. qualora le Associazioni di Settore siano più di 5, ratificare i Vicepresidenti proposti dal Presidente;
3. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
4. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere tecnico-economico;
5. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea
6. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo
7. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea
8. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di FEDERUNACOMA
9. ratificare le domande di adesione deliberate dal Consiglio di Presidenza
10. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
11. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto
12. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;

13. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda
14. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione
15. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 12 - Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente: fino a 5 Vice Presidenti (scelti tra la rosa dei Presidenti delle Associazioni di settore più rappresentative e con l'attenzione di mantenere la giusta alternanza anche con le rappresentanze minori) con mandato quadriennale non più rinnovabile. L'alternanza con le Associazioni meno rappresentative va comunque attuata ogni mandato quadriennale. I Vice Presidenti sono di diritto i Presidenti delle Associazioni di settore di FEDERUNACOMA.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Sono ammessi invitati senza diritto di voto alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 60 giorni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Federazione
2. dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale
4. deliberare sulle domande di adesione
5. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
6. nominare e revocare i rappresentanti esterni della Federazione dove è prevista una presenza istituzionale della stessa

7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea
8. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica
9. nominare e revocare il Direttore della Federazione e, ove necessario, il Vice Direttore
10. deliberare le sanzioni di sospensione
11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 13 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 14 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Articolo 14 – Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri che sono imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi e recepiti integralmente dal presente statuto, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri.

La Commissione deve insediarsi tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Relativamente alle elezioni dei Presidenti delle Associazioni di Settore, eletti dall'Assemblea di ogni biennio dispari insieme al Presidente di FEDERUNACOMA, le Associazioni con oltre 100 aziende seguono la stessa procedura del Presidente federativo con la stessa Commissione di designazione, mentre per le altre le candidature verranno sottoposte e votate direttamente in Assemblea. Qualora nelle elezioni dirette in Assemblea ci siano tre candidati, si prevede il ballottaggio tra i due che hanno ottenuto più voti.

Articolo 15 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono sei e i Revisori contabili sono tre di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione/Federazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione/Federazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il

maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Articolo 16 – Sezioni merceologiche o Associazioni di Settore

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari la Federazione può essere articolata in Sezioni che sono l'espressione dei comparti merceologici rappresentati ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberate dal Consiglio generale; lo stesso udito il parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere i settori merceologici già costituiti in conformità a nuove necessità organizzative.

Il numero, la composizione, l'articolazione e le modalità di funzionamento delle Sezioni sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 17 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Quanto sopra con la supervisione da parte del Consiglio di Presidenza.

Potrà inoltre assumere i poteri e le deleghe che il Consiglio generale vorrà determinare.

Potrà proporre 1 o più Vice Direttori al Consiglio di Presidenza che delibererà la nomina.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 18 - Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- a. contributi e quote di ammissione
- b. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- c. gli investimenti mobiliari e immobiliari
- d. le erogazioni o lasciti a favore di FEDERUNACOMA

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 19 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale della Federazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 20 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 21 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Al fine di rendere omogenee e conformi al dettato del presente Statuto le cariche sociali, nonché di consentire il corretto esercizio dell'attività federativa nell'attuazione delle norme regolanti il nuovo assetto federativo, si stabilisce che:

- le elezioni del Consiglio Generale previste dall'art. 11 si tengano per la prima volta nel 2018. I membri elettivi dell'attuale Giunta (che confluiranno nel Consiglio generale) rimarranno in carica sino a tale data e potranno essere rieletti per soli due bienni consecutivi;
- le elezioni del Presidente previste dall'art. 13 si tengano per la prima volta nel 2017. L'attuale Presidente rimarrà in carica sino a tale data e non sarà più rieleggibile;
- le elezioni degli Organi di Controllo previste dall'art. 15 si tengano per la prima volta nel 2018. I membri degli attuali Organi di Controllo rimarranno in carica sino a tale data e potranno essere rieletti per due quadrienni consecutivi;
- le elezioni dei Presidenti delle Associazioni previste dall'art. 14 si tengano per la prima volta nel 2017. Gli attuali Presidenti rimarranno in carica sino a tale data e potranno essere rieletti per un solo biennio;

- le elezioni dei Consigli delle Associazioni si tengano per la prima volta nel 2018. I membri attuali rimarranno in carica fino a tale data e potranno essere rieletti per due soli mandati consecutivi.

Al fine di rendere operative le modifiche approvate con il Referendum 2022, si stabilisce che:

- le elezioni degli organi delle nuove Associazioni AGRIDIGITAL E ASSOIDROTECH si tengano per la prima volta in occasione dell'Assemblea Generale FederUnacoma a giugno 2022. I Presidenti e vicepresidenti (elezione a pacchetto) di dette Associazioni rimarranno in carica fino a giugno 2023 (naturale scadenza dei Presidenti delle altre Associazioni) e potranno essere rieletti per un solo mandato quadriennale;
- le elezioni del nuovo Presidente FederUnacoma e degli altri Presidenti delle Associazioni di Settore si tengano in occasione dell'Assemblea nel 2023; la durata del mandato quadriennale dei Presidenti avrà corso dal 2023. L'attuale Presidente FederUnacoma ed i Presidenti delle Associazioni di Settore non sono rieleggibili.



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI FEDERUNACOMA

INDICE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

TITOLO I – RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I	Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni	21
CAPO II	Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità	21
CAPO III	Sanzioni	22

TITOLO II – FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I	Convocazione delle riunioni	23
CAPO II	Costituzione e svolgimento delle riunioni	24
CAPO III	Deliberazioni e verbali	25
CAPO IV	Referendum e modifiche statutarie	26

TITOLO III – CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I	Principi generali	26
CAPO II	Requisiti di accesso	27
CAPO III	Decadenza	27

TITOLO IV – ELEZIONI

CAPO I	Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili	28
CAPO II	Procedura per l'elezione del Presidente	28
CAPO III	Procedura per la nomina dei Vice Presidenti	30

TITOLO V – PROBIVIRI

CAPO I	Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio	30
CAPO II	Collegio arbitrale: istruttoria e decisione	31
CAPO III	Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura	32
CAPO IV	Sospensione dei termini procedurali e segreteria	32

TITOLO VI – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

CAPO I	Le Associazioni di Settore di FederUnacoma	32
--------	--	----

TITOLO I – RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio Generale (di seguito CG) .

Le decisioni (positiva/negativa) del CG sono comunicate a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci effettivi e convenzionati.

Contro la delibera negativa del CG è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dal rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

Contro la delibera di ammissione vi è possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° comma. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata con il preavviso indicato nello statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.

Recesso del socio:

- per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
- in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

Risoluzione unilaterale da parte della Federazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal CG; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato e per altre procedure concorsuali: il CG ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il CG ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni

particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

Cessazione dell'attività aziendale.

CAPO III - Sanzioni

Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale.

Sospensione dell'impresa associata, deliberata dal CG per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni.

Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita del completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.

Espulsione dell'impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni, salvo casi - validati dal CG - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.

Radiazione del rappresentante in Associazione/Federazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione della Federazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

Impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.

Preavviso

- Assemblea: da 10 a 15 giorni, ridotti a 7 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
- CG e CP: da 5 a 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente

- Assemblea: su richiesta del CG o almeno dal 20% dei voti totali
- CG, CP: su richiesta di 1/3 dei componenti
- CG: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente comma in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta.

Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di CG e CP.

Integrazione dell'ordine del giorno

- di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per CG e CP fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
- in apertura dei lavori: ammessa se richiesta del 70% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali; da almeno la metà dei componenti di CG e del CP, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente comma.

Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per CG e CP.

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

Quorum costitutivi:

- Assemblea: almeno il 30% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 30% dei voti esercitabili
- CG: da 1/3 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti
- CP: maggioranza dei componenti

Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Solo per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.

Presidenza: Presidente dell'Associazione e della Federazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età.

Segreteria:

Assemblea, CG e CP: le funzioni di Segretario sono attribuite al Direttore Generale o altra risorsa individuata all'interno della struttura associativa qualora il Direttore fosse assente. A sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi.

Deleghe: presenza non delegabile nel CP e CG.

Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in CG.

La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

Ammesso svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.

Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale della Federazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente federativo, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III – Deliberazioni e verbali

Quorum deliberativi generali

- in Assemblea e CG: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In CP: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche
- in Assemblea, CG e CP: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.

Quorum deliberativi speciali

- modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 60% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 20% dei componenti totali
- scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

Modalità di votazione

- scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza;
- votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG;
- votazioni a scrutinio palese: peralzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.
- Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

- Proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.
- Verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, CG e CP; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti.
- Approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità di richiedere rettifiche prima dell'approvazione.
- Consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie

Procedura:

- indetto dal Presidente, su proposta del CG
- indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori
- almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio
- relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative
- ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Rotazione – durata massima dei mandati

Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni

Vice Presidenti (scelti nella rosa dei Presidenti di Settore, 4 anni senza possibilità di ulteriori rielezioni)

Componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive in CG per la ricomposizione del CP; in tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

CAPO II – Requisiti di accesso

In caso di concorso alla Presidenza e al CP dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

CAPO III – Decadenza

Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Assenze giustificate e ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.

La presenza valida attraverso la videoconferenza (solo se esiste l'impossibilità reale di partecipazione diretta) è limitata alla metà delle riunioni svolte durante l'anno e non in modo continuativo.

Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove costituito, o del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV - ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.

Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.

Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con

l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.

Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione.

Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.

Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.

Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

Numero massimo di 3 candidati per il voto del CG.

Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

- in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
- in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
- in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum
- in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.

Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.

Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.

In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III – Procedura per la nomina dei Vice Presidenti

Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti nella rosa dei Presidenti delle Associazioni di Settore solo se superiori a 5, eventualmente con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva alla ratifica del CG.

Il CG delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente.

TITOLO V - PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono

grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.

Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di FederUnacoma; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata qualora quest'ultimo avesse impedimenti. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

TITOLO VI - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

CAPO I – Le Associazioni di Settore di FederUnacoma esplicano la loro attività a mezzo dei seguenti organi:

- 1) Assemblea
- 2) Consiglio
- 3) Presidente e Vice Presidente

Trovano applicazione le norme dei Regolamenti di ciascuna Associazione di Settore.





www.industriagraficaumbra.it

